

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 27 **del mese di** febbraio
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: REG. (CE) 1698/05 - PSR 2007 - 13 - ASSE 2 - MISURE 211 E 212 RELATIVE A INDENNITÀ A FAVORE DI AGRICOLTORI DI ZONE MONTANE E ALTRE ZONE SVANTAGGIATE E MISURA 214 RELATIVA A PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MODIFICHE AI PROGRAMMI OPERATIVI

Cod.documento GPG/2012/183

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/183

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione europea che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale, ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006, che disciplinava le medesime procedure;
- il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consiglio europeo che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della Commissione europea che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo;
- il Regolamento (UE) n. 679 del 14 luglio 2011 della

Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale (di seguito per brevità indicato come PSR) della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005 nella formulazione approvata dalla Commissione europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011 (Versione 6) della quale si è preso atto con deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011, a seguito delle modificazioni proposte con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 e del negoziato condotto con i Servizi della Commissione dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Preso atto che il PSR prevede, fra l'altro:

- un piano di finanziamento suddiviso per contributo totale annuale del FEASR (paragrafo 6.1), un piano finanziario per Asse (paragrafo 6.2) ed una ripartizione indicativa per Misura (paragrafo 7);
- che la programmazione degli interventi complessivi è articolata su due livelli: regionale e provinciale;
- che strumento della programmazione provinciale è il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP), elaborato dalle Province in collaborazione con le Comunità Montane, con i contenuti e secondo le modalità definiti dal PSR stesso;

Atteso che per avviare l'attuazione delle Misure comprese nel PSR, secondo la sequenza procedurale definita nel PSR medesimo, alla Regione compete l'adozione dei Programmi Operativi d'Asse per definire nel dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande;

Richiamate a tal proposito le proprie deliberazioni:

- n. 168 dell'11 febbraio 2008 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 del PSR che definisce nel dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande, comprensivo dei Programmi Operativi delle Misure 211, 212, 214 (esclusa l'Azione 7), 216 (Azione 3) e 221;
- n. 363 del 17 marzo 2008 con cui sono state emanate disposizioni inerenti l'attribuzione delle zonizzazioni, la definizione del meccanismo di selezione Misure/Azioni, oltre ad altre disposizioni di integrazione e modifica alla predetta deliberazione n. 168/2008;
- n. 1006 del 30 giugno 2008 con la quale sono state individuate le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006 e al DM MIPAAF n. 1205/2008;
- n. 281 del 13 marzo 2009, n. 196 del 8 febbraio 2010, e n. 303 del 7 marzo 2011, recanti tra l'altro modifiche e adeguamenti ai Programmi Operativi della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane", e della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane";
- n. 1393 del 20 settembre 2010 con cui sono state approvate, tra l'altro, la versione consolidata dei Programmi Operativi dell'Asse 2 e della Misura 214 e le Schede tecniche attuative delle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della Misura medesima;
- n. 2173 del 27 dicembre 2010 che modifica il Programma Operativo della Misura 214 e le Schede Tecniche attuative della Misura, di cui alla predetta deliberazione n. 1393/2010;
- n. 1107 del 27 luglio 2011 con cui sono state apportate modifiche alla sopra citata deliberazione n. 1006/2008, con individuazione delle violazioni di impegni e il loro livello di gravità, entità e durata in applicazione al Reg. (UE) n. 65/2011 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dall'annualità di pagamento 2011;

- n. 1618 del 7 novembre 2011 con cui sono state apportate integrazioni al Programma Operativo della Misura 214 di cui alla deliberazione n. 1393/2010 e successive modifiche ed è stata ridefinita la tempistica per l'attuazione dei bandi per le Misure 214 e 216;

Rilevato:

- che i citati Programmi Operativi delle Misure 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane", della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" e della Misura 214 "Pagamenti agro ambientali" articolano - per tutta la durata della programmazione e per ciascuna delle Misure considerate - le disposizioni operative inerenti l'attivazione dei bandi provinciali previsti nel periodo 2007-2013 e il proseguimento degli impegni;
- che con riferimento alle Misure 211 e 212, nelle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 le Amministrazioni provinciali hanno emanato i bandi per la presentazione delle domande di aiuto per la corresponsione delle indennità;

Rilevato inoltre:

- che con riferimento alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali" le Amministrazioni provinciali hanno emanato bandi per l'assunzione di impegni pluriennali decorrenti dall'annualità 2008 e dall'annualità 2011;
- che, in attuazione della predetta deliberazione n. 1618/2011, la sola Amministrazione provinciale di Ferrara ha emanato un bando inerente ad Azioni della Misura 214 per l'assunzione di impegni agroambientali pluriennali decorrenti dall'annualità 2012;
- che le disposizioni contenute nel Programma Operativo della Misura 214 regolano il proseguimento degli impegni per l'intero periodo di ottemperanza degli stessi;

Considerato:

- che è necessario adeguare i soprarichiamati Programmi Operativi delle Misure 211 e 212, in particolare per quanto riguarda la definizione di problematiche gestionali inerenti i pascoli magri, le previsioni

attuative della Decisione della Commissione Europea del 3 novembre 2011, notificata con il numero C(2011)7770, nonché introdurre ulteriori specificazioni;

- che è altresì opportuno provvedere ad integrare il sopracitato Programma Operativo della Misura 214 in applicazione delle specifiche modifiche apportate al Reg. (CE) n. 1974/2006 dal Reg.(UE) n. 679/2011;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito apportando al testo dei Programmi Operativi della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane", della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" e della Misura 214 "Pagamenti agro ambientali" le modifiche di cui rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, al presente atto, tutti parti integranti e sostanziali;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che

costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di modificare i seguenti paragrafi dei Programmi Operativi della Misura 211 e della Misura 212 di cui alla deliberazione n. 168/2008 e successive modificazioni:

- n. 4 "Requisiti e impegni",
- n. 7 "Selezione delle domande",
- n. 8 "Gestione finanziaria",
- n. 9 "Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie",
- n. 12 "Controlli",
- n. 16 "Riferimenti normativi",

come rappresentato rispettivamente negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, nei quali è riportato a fianco delle modifiche/integrazioni qui stabilite la formulazione contenuta nella predetta deliberazione n. 168/2008 come modificata dalle deliberazioni n. 363/2008, n. 281/2009, n. 196/2010 e n. 303/2011;

3) di integrare il paragrafo 12 "Cambio di beneficiario" del Programma Operativo della Misura 214 di cui alla deliberazione n. 1393/2010 e successive modificazioni nella formulazione di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è riportato a fianco delle modifiche/integrazioni qui approvate la formulazione contenuta nella predetta deliberazione n. 1393/2010 e successive modificazioni;

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito E-R Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Allegato n. 1

Modifiche al Programma Operativo della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” approvato con deliberazione n. 168 dell’11 febbraio 2008 e già modificato con deliberazioni n. 363 del 17 marzo 2008, n. 281 del 13 marzo 2009, n. 196 dell’8 febbraio 2010 e n. 303 del 7 marzo 2011.

Formulazione precedente	Nuova formulazione
Paragrafo n. 4 “Requisiti e impegni”	
<p>.....</p> <p>Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l’intera SAU aziendale.</p> <p>.....</p> <p><i>In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all’esterno delle aree vulnerabili.</i></p> <p>Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:</p> <ul style="list-style-type: none">- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo, al netto delle perdite,- nelle altre zone 340 kg/ettaro . <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l’intera SAU aziendale.</p> <p>Ogni singola richiesta di aiuto/pagamento è limitata alle indennità riconoscibili nell’annualità di riferimento del bando pubblico in relazione al quale è presentata. Tali richieste non possono in alcun modo essere fatte valere per esigere pagamenti di indennità in annualità successive.</p> <p>I beneficiari per i quali all’ 1/1/2014 non sia ancora concluso il periodo continuativo di 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda a valere sul PSR 2007-2013, nei quali si sono impegnati al mantenimento dell’attività agricola, sono obbligati a portare a termine il medesimo impegno anche nell’eventualità della mancata attivazione di bandi nelle annualità del prossimo periodo di programmazione. Tale obbligo è da valere anche con riferimento alle residue annualità del PSR 2007-2013 nel caso di mancata presentazione della domanda di aiuto/pagamento e/o della non ammissibilità della medesima per beneficiari che non abbiano ancora concluso il periodo quinquennale di impegno.</p> <p>AGREA provvederà ad effettuare per i beneficiari di cui sopra i necessari controlli anche in mancanza della presentazione di specifiche domande di pagamento.</p> <p>.....</p> <p><i>In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro, fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi della Decisione della Commissione 2011/721/CE e del relativo piano di attuazione della Regione di cui alla determinazione n. 776 del 2012) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all’esterno delle aree vulnerabili.</i></p> <p>Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:</p> <ul style="list-style-type: none">- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo (fatto salvo le deroghe di cui sopra), al netto delle perdite,- nelle altre zone 340 kg/ettaro . <p>.....</p>

Paragrafo n. 7 “Selezione delle domande”

Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

Le Amministrazioni competenti provvedono alla concessione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Gli atti formali potranno essere resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; in tale eventualità potrà essere esclusa ogni altra comunicazione formale.

Paragrafo n. 8 “Gestione finanziaria”

.....

Con riferimento ai Bandi provinciali 2011, stante le previsioni di rimodulazione finanziaria dei PRIP di cui alla deliberazione n. 269/2011 antecedenti alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, le Province hanno facoltà di destinare a detti bandi 2011 fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che originano dalla rimodulazione stessa, a condizione che tale disposizione sia espressamente riportata nei bandi medesimi.

.....

.....

Con riferimento ai Bandi provinciali 2011, stante le previsioni di rimodulazione finanziaria dei PRIP di cui alla deliberazione n. 269/2011 antecedenti alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, le Province hanno facoltà di destinare a detti bandi 2011 fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che originano dalla rimodulazione stessa, a condizione che tale disposizione sia espressamente riportata nei bandi medesimi.

Con riferimento ai Bandi provinciali 2012 le Amministrazioni competenti hanno la facoltà di variare la percentuale fissata, incrementandola fino ad un massimo di 5 punti reperendo le necessarie risorse dalla successiva annualità di programmazione della Misura 211, ovvero da economie realizzate sulle annualità precedenti.

.....

Paragrafo n. 9 “Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie”

.....

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais ,
- “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

.....

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais ,
- “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

Relativamente alle superfici di cui al punto 2.03, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque “con tara” possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività

	zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.
Paragrafo n. 12 “Controlli”	
<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel Reg. (CE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013; • nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125; • nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni. <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p>	<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013; • nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche; • nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008; • nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni. <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p>
Paragrafo n. 16 “Riferimenti normativi”	
<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. (CE) n. 1974/06 • Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all’allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 • Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006/2008 • Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia. 	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. (CE) n. 1974/06 • Reg. (UE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06 • Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all’allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 • Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • Deliberazione della Giunta regionale n. 1006/2008 • Deliberazione della Giunta regionale n. 1107/2011 inerente le modifiche alle previsioni sulle violazioni degli impegni per l’Asse 2 previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1006/2008 a partire dall’annualità di pagamento 2011; • Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Allegato n. 2

Modifiche al Programma Operativo della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane” approvato con deliberazione n. 168 dell’11 febbraio 2008 e già modificato con deliberazioni n. 363 del 17 marzo 2008, n. 281 del 13 marzo 2009, n. 196 dell’8 febbraio 2010 e n. 303 del 7 marzo 2011.

Formulazione precedente	Nuova formulazione
Paragrafo n. 4 “Requisiti e impegni”	
<p>.....</p> <p>Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l’intera SAU aziendale.</p> <p>.....</p> <p><i>In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all’esterno delle aree vulnerabili.</i></p> <p>Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:</p> <ul style="list-style-type: none">- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo, al netto delle perdite,- nelle altre zone 340 kg/ettaro . <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l’intera SAU aziendale.</p> <p>Ogni singola richiesta di aiuto/pagamento è limitata alle indennità riconoscibili nell’annualità di riferimento del bando in relazione al quale è presentata. Tali richieste non possono in alcun modo essere fatte valere per esigere pagamenti di indennità in annualità successive.</p> <p>I beneficiari per i quali all’ 1/1/2014 non sia ancora concluso il periodo continuativo di 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda a valere sul PSR 2007-2013, nei quali si sono impegnati al mantenimento dell’attività agricola, sono obbligati a portare a termine il medesimo impegno anche nell’eventualità della mancata attivazione di bandi nelle annualità del prossimo periodo di programmazione. Tale obbligo è da valere anche con riferimento alle residue annualità del PSR 2007-2013 nel caso di mancata presentazione della domanda di aiuto/pagamento e/o della non ammissibilità della medesima per beneficiari che non abbiano ancora concluso il periodo quinquennale di impegno.</p> <p>AGREA provvederà ad effettuare per i beneficiari di cui sopra i necessari controlli anche in mancanza della presentazione di specifiche domande di pagamento.</p> <p>.....</p> <p><i>In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro, fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi della Decisione della Commissione 2011/721/CE e del relativo piano di attuazione della Regione di cui alla determinazione n. 776 del 2012) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all’esterno delle aree vulnerabili.</i></p> <p>Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:</p> <ul style="list-style-type: none">- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo (fatto salvo le deroghe di cui sopra), al netto delle perdite,- nelle altre zone 340 kg/ettaro . <p>.....</p>

Paragrafo n. 7 “Selezione delle domande”

Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

Le Amministrazioni competenti provvedono alla concessione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Gli atti formali potranno essere resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; in tale eventualità potrà essere esclusa ogni altra comunicazione formale.

.....

Paragrafo n. 8 “Gestione finanziaria”

.....

Con riferimento ai Bandi provinciali 2011, stante le previsioni di rimodulazione finanziaria dei PRIP di cui alla deliberazione n. 269/2011 antecedenti alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, le Province hanno facoltà di destinare a detti bandi 2011 fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che originano dalla rimodulazione stessa, a condizione che tale disposizione sia espressamente riportata nei bandi medesimi.

.....

.....

Con riferimento ai Bandi provinciali 2011, stante le previsioni di rimodulazione finanziaria dei PRIP di cui alla deliberazione n. 269/2011 antecedenti alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, le Province hanno facoltà di destinare a detti bandi 2011 fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che originano dalla rimodulazione stessa, a condizione che tale disposizione sia espressamente riportata nei bandi medesimi.

Con riferimento ai Bandi provinciali 2012 le Amministrazioni competenti hanno la facoltà di variare la percentuale fissata, incrementandola fino ad un massimo di 5 punti reperendo le necessarie risorse dalla successiva annualità di programmazione della Misura 211, ovvero da economie realizzate sulle annualità precedenti.

Paragrafo n. 9 “Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie”

.....

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais ,
- “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

.....

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais ,
- “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

Relativamente alle superfici di cui al punto 2.03, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque “con tara” possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.

Paragrafo n. 12 “Controlli”	
<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel Reg. (CE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013; • nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125; • nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni. <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p>	<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013; • nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, e successive modifiche; • nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008; • nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni. <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p>
Paragrafo n. 16 “Riferimenti normativi”	
<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. (CE) n. 1974/06 • Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all’allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 • Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006/2008 • Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia. 	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. (CE) n. 1974/06 • Reg. (UE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06 • Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all’allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 • Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006/2008 • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107/2011 inerente alle modifiche alle previsioni sulle violazioni degli impegni per l’Asse 2 previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale. n. 1006/2008 a partire dall’annualità di pagamento 2011 • Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Allegato n. 3

Integrazioni alla versione consolidata del Programma Operativo della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010, modificato con deliberazioni n. 2173 del 27 dicembre 2010 e n. 1618 del 7 novembre 2011.

Formulazione precedente	Nuova formulazione
Paragrafo n. 12 “Cambio di beneficiario”	
<p>.....</p> <p>Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l’impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.</p> <p>Nel caso l’azienda, in virtù dell’applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all’Amministrazione competente.</p> <p>In tal caso l’Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.</p>	<p>.....</p> <p>Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l’impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.</p> <p>Per le sole Azioni 1 e 2 della Misura 214, a motivo del fatto che il P.S.R. prescrive che siano attivate o sull’intera S.A.U. aziendale ovvero su interi "corpi separati", in caso di cessione parziale dell’azienda si considera mutamento non rilevante una riduzione dell’azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno, in applicazione del comma 3 dell’art. 44 del Reg. (CE) 1974/06.</p> <p>Quanto sopra è da valere con riferimento solo al periodo di impegno e non all’annualità di riferimento del pagamento. Il pagamento non sarà infatti corrisposto per le superfici oggetto di cessione che non risultano condotte per l’intera annualità di riferimento del pagamento.</p> <p>Nel caso l’azienda, in virtù dell’applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all’Amministrazione competente.</p> <p>In tal caso l’Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.</p>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/183

data 16/02/2012

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'